

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E ARTICOLATA

Il presente disegno di legge provvede all'adeguamento di alcune disposizioni regionali in attuazione degli impegni assunti dal Presidente della Giunta regionale nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri a sostituire o modificare alcune norme introdotte dalla legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 13 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche)), dalla legge regionale 28 dicembre 2022, n. 15 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)), dalla legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)) e dalla legge regionale 28 febbraio 2023, n. 5 (Disciplina del servizio civile regionale) che, in sede di esame governativo delle leggi medesime, sono state oggetto di rilievi da parte dei Ministeri competenti, al fine di evitarne l'impugnativa. L'adeguamento delle disposizioni regionali avviene secondo testi concordati con il Dipartimento Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i competenti Ministeri.

Il disegno di legge contiene altresì alcune ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale in materia di trasporti, programmazione comunitaria e agenzie di viaggi e turismo.

Articolo 1 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 15 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025))

Con il presente articolo, in attuazione dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con il Governo, si corregge un mero errore materiale, sorto nel corso dell'iter consiliare di approvazione della legge, relativo alla numerazione del programma di spesa indicato al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 15/2022 per la copertura della spesa per la sperimentazione del test prenatale non invasivo per lo screening delle anomalie cromosomiche fetali.

Articolo 2 (Modifica all'articolo 5 alla legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025))

L'articolo 2 modifica il comma 1 dell'articolo 5 (Piano straordinario per migliorare l'efficienza delle attività di screening) della legge regionale n. 16/2022, precisando che le risorse di personale necessarie per le finalità di screening rientrano nei limiti di spesa stabiliti dall'art. 11 del d.l. 35/2019. Detta modifica viene apportata in attuazione dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie - a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che aveva ritenuto poco chiara la precedente formulazione della norma in ordine all'aspetto se il previsto potenziamento di attività di screening comportasse o meno un incremento di personale sanitario da destinare allo scopo.

Articolo 3 (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022))

Con il presente articolo, in attuazione dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con il Governo, si modifica il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 25/2020 precisando che è possibile effettuare un prelevamento dal fondo contenzioso a copertura di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, soltanto se il contenzioso corrispondente era ricompreso nella ricognizione utilizzata per il computo del fondo contenzioso stesso del bilancio in corso di gestione, pertanto la modifica in argomento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)))

Il presente articolo reca la correzione di un mero errore materiale a due rinvii interni contenuti nel comma 7 dell'articolo 29 ter e nel comma 5 dell'articolo 29 quater della legge regionale n. 33/2013 che, erroneamente rimandano al "comma 3" dell'articolo 29 quater, anziché al "comma 4" del medesimo articolo.

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 1° aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici))

L'articolo 5 prevede alcune modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/2014 al fine di adeguare le disposizioni regionali alla sopravvenuta normativa nazionale di cui al Decreto Ministeriale n.1432 del 5 agosto 2021, prevedendo che l'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo sia rilasciata dalla Regione con le modalità e previo accertamento dei requisiti fissati dal citato D.M. n. 1432/2021. L'abilitazione è valida su tutto il territorio nazionale.

Viene inoltre introdotto il comma 2 bis che disciplina la presentazione della domanda per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi.

La legge regionale n. 7/2014, infatti, disciplina le attività inerenti alla organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici, ovvero ciò che nella sostanza coincide con la regolamentazione dell'ambito di operatività delle Agenzie di Viaggio, comprese le OLTA (on line travel agency).

Gli articoli 13 e 14 concernono specificamente la figura professionale del Direttore Tecnico di agenzia di viaggio e turismo, con particolare attenzione alle modalità di conseguimento dell'abilitazione, e l'iscrizione all'elenco regionale.

Nell'ambito del quadro normativo nazionale di riferimento si sottolinea che il Decreto Ministeriale Prot. n. 1432 del 05 Agosto 2021, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del Turismo in data 6 Agosto 2021, avente ad oggetto "Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo" ha provveduto a riformare la materia, sancendo la validità nazionale del titolo di Direttore Tecnico delle agenzie di viaggio e turismo, ex art. 2, comma 1, D.M. n. 1432/2021, determinando i requisiti minimi professionali per il conseguimento della suddetta abilitazione, individuandoli nei requisiti soggettivi, linguistici e formativi ex art. 2, comma 1 e s.s., D.M. n. 1432/2021 ed, infine, disponendo che l'abilitazione possa essere conseguita per titoli ovvero per esami ovvero sulla base del riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite ex art. 2, commi 7 e 8, D.M. n. 1432/2021 e che sia rilasciata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano previo accertamento dei predetti requisiti.

Antecedentemente all'entrata in vigore del sopra richiamato D.M. la figura professionale del Direttore Tecnico di agenzia di viaggio e turismo veniva contemplata dall'art. 20 c.d. Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) – rimasto peraltro inattuato per oltre un decennio – e di fatto da allora si è determinato

un «vuoto» normativo, tale che Regioni e Province autonome hanno provveduto autonomamente in via legislativa alla disciplina della figura del Direttore Tecnico di agenzia di viaggi e turismo. Tale circostanza ha comportato evidenti discrasie sia in relazione ai requisiti professionali sia alle modalità abilitative e criticità per il riconoscimento reciproco dei titoli abilitativi rilasciati ai fini dello svolgimento dell'attività nei diversi ambiti territoriali di competenza. Ciò premesso, sentite altresì le Associazioni di categoria rappresentative del settore, si ritiene pertanto necessario modificare la l.r. n.7/2014, nella parte relativa alla disciplina del conseguimento dell'abilitazione professionale e dell'iscrizione all'elenco regionale (articolo 13 l.r. n. 7/2014).

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 13 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche))

Con il presente articolo, in attuazione dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con il Governo, si apportano alcune modifiche all'art. 4 della l.r. 14/2022, di modifica della l.r. 13/2020 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche), ed in particolare:

- al comma 2 con la sostituzione delle parole “prodotta dai membri della comunità” con le parole: “prodotta dagli impianti nella disponibilità e sotto il controllo della comunità”, si precisa meglio da quali soggetti dev'essere prodotta l'energia destinata all'autoconsumo nelle CER. La vigente formulazione, infatti, potrebbe essere intesa in senso limitativo, circoscrivendo l'obiettivo delle CER all'autoconsumo di energia rinnovabile prodotta dai soli membri della comunità, in contrasto con la norma interposta recata dall'art. 31, comma, 2 lettera a) del d.lgs. 199/2021, il quale stabilisce che “fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità”;
- Al comma 4 si sostituisce la parola “imprese” con “PMI” nel rispetto art. 31, comma 1, lettera d), del d.lgs. 199/2021 in combinato disposto con la lettera b), per cui “la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b)” la quale fa riferimento solo alle “PMI”.

Articolo 7 (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 28 febbraio 2023, n. 5 (Disciplina del servizio civile regionale))

In ottemperanza all'impegno assunto nei confronti del Governo dal Presidente della Giunta regionale, col presente articolo si apporta la modifica all'articolo 21 della l.r. 5/2023, al fine di superare i rilievi formulati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), mediante la sostituzione dell'erroneo riferimento al bilancio di previsione triennale 2022-2024, contenuto nella norma, con il corretto riferimento al bilancio di previsione triennale 2023-2025.

Articolo 8 (Disposizioni in materia di procedure di attuazione e gestione delle programmazioni comunitarie FESR)

Con il presente articolo - che costituisce norma di indirizzo - la Regione intende finalizzare all'attuazione e gestione della programmazione comunitaria del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) le risorse derivanti da strumenti finanziari che abbiano cessato l'operatività nell'ambito di

programmi operativi regionali o che siano rinvenienti da programmazioni comunitarie FESR a seguito della chiusura delle operazioni e della rendicontazione del programma per le quali non sussiste obbligo di restituzione a Ue o Stato.

Tale scelta riguarda l'obiettivo di costituire risorse in overbooking alla programmazione comunitaria allo scopo di garantire una maggior efficacia nell'attuazione e gestione del programma e di accelerare l'avanzamento della spesa e il raggiungimento dei target fisici e finanziari fissati nei programmi operativi.

Articolo 9 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 10 (Dichiarazione di urgenza)

L'articolo 10 reca la dichiarazione d'urgenza della legge.

Articolo 1

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 15 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025))

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 15 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)) le parole: "Programma 01" sono sostituite dalle seguenti: "Programma 07".

Articolo 2

(Modifica all'articolo 5 alla legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025))

1. Al comma 1 dell'articolo 5 legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)) dopo le parole: "la Regione definisce" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria),".

Articolo 3

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022))

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022), le parole "previo prelevamento, con proprio atto, dall'apposito fondo contenzioso", come introdotte dall'articolo 41 della l.r. 16/2022, sono sostituite dalle seguenti: ", qualora relativi a contenziosi ricompresi nella ricognizione utilizzata per il computo del fondo contenzioso del bilancio in corso di gestione, previo prelevamento, con proprio atto, dal medesimo fondo".

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)))

1. Alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT))) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 7 dell'articolo 29 ter le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4";
 - b) al comma 5 dell'articolo 29 quater le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4".

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 1° aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici))

1. All'articolo 13 della legge regionale 1° aprile 2014 n.7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale rilasciata dalla Regione con le modalità e previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici fissati, ai sensi dell'articolo 20 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) e dal Decreto del Ministro del Turismo 5 agosto 2021, n. 1432 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo). L'abilitazione è valida su tutto il territorio nazionale.”;
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. La domanda per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo è presentata alla Regione con le modalità e corredata dalla documentazione definita con deliberazione della Giunta regionale. La Regione assume il relativo atto entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.”.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 13 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche))

1. All'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 13 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche)), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 le parole: "prodotta dai membri della comunità" sono sostituite dalle seguenti: "prodotta dagli impianti nella disponibilità e sotto il controllo della comunità";

b) al comma 4 la parola “imprese” è sostituita dalla seguente: “PMI”.

Articolo 7

(Modifica all'articolo 21 della legge regionale legge regionale 28 febbraio 2023, n. 5 (Disciplina del servizio civile regionale))

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 28 febbraio 2023, n. 5 (Disciplina del servizio civile regionale), le parole: “2022-2024”, sono sostituite dalle seguenti: “2023-2025”.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di procedure di attuazione e gestione delle programmazioni comunitarie FESR)

1. Le somme rinvenienti da strumenti finanziari dei programmi regionali del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che abbiano cessato l'operatività e da programmazioni chiuse e rendicontate del medesimo fondo, acquisite al bilancio regionale, per le quali non sussistono obbligazioni giuridiche sottostanti, sono finalizzate al finanziamento dell'attuazione e gestione della programmazione comunitaria FESR in corso.

Articolo 9

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.